

L'adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L'esercizio dell'opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l'Amministrazione finanziaria.

Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo

Unico Registro: il Governo approva il definitivo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 22 luglio 2025 su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un importante decreto legislativo che dà attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il provvedimento introduce una serie di disposizioni che riguardano ambiti molto diversi tra loro: il Terzo settore, la crisi d'impresa, lo sport e l'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo un secondo decreto legislativo, sempre in attuazione della riforma fiscale, che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell'Agenzia delle entrate nell'apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al Modello "Redditi persone fisiche 2024".

Di seguito il testo:

– Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l'istituto della rateazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

– Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Mance e indennità “speciale” in busta paga per il lavoro notturno e/o festivo nel turismo. In una circolare i chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

I commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Inoltre, per i dipendenti del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. Per affinità di tipologia e obiettivi,

l'Agenzia delle entrate in un'unica circolare (la n. 26 E del 29 agosto 2023) ha fornito i chiarimenti sia sull'imposta sostitutiva sulle mance sia sull'indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo.

Flat tax sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%: con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 28 giugno 2023, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno, l'Agenzia chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.

Chi sceglie la flat tax applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Flat tax incrementale. L'Agenzia delle entrate anticipa in bozza di circolare (in consultazione fino al 15 giugno)

È disponibile in consultazione una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):

Nuovo Patent box. I chiarimenti delle Entrate | Chiusa la consultazione pubblica arrivano circolare e provvedimento

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal D.L. n. 146/2021. Pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all'attuale quadro normativo.

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell'attività va nei redditi "diversi"

Con la risposta a interpello n. 299/2020 del 2 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi (precisazioni valide anche per i forfetari).

Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito

agevolabile. Parte la consultazione pubblica sulla bozza de circolare dell'Agenzia delle Entrate

Si apre da oggi e fino al 17 febbraio la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell'Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. "Patent box", a seguito delle novità contenute nell'articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019)

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento – pdf dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (DL n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.

Paperoni che hanno spostato la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI

RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”, da versare mediante il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (**F24 ELIDE**). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
 - nel campo “*codice*”, il codice tributo “**NRPP**”;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “*F24 ELIDE*” non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che

trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017,](#) recante: «Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Inadempimenti di natura formale nella fruizione di benefici fiscali o nell'accesso a regimi fiscali opzionali: solo con F24 "identificativi" possibile pagare le sanzioni e tornare

in bonis

I codici tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS” e 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”, istituiti con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 per versare, tramite modello F24, le sanzioni conseguenti a specifiche inadempienze formali e usufruire dell’istituto della Cd. remissione in bonis cambiano modello di pagamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha previsto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

**Società a responsabilità
limitata “agricola” nel
consolidato nazionale:
l’opzione per comportamento
concludente e le modalità di
determinazione del reddito**

d'impresa con criteri catastali



Comportamento *concludente* per la validità di un opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018](#), nel rispondere ad una serie di quesiti di una società agricola di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il **regime c.d. "catastale"**, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il "comportamento concludente" può consistere nella scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, **di portata generale**, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l'Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione dell'opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale

e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

L'opzione per il regime "catastale" della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l'Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime "catastale"

La società agricole, che determinano "catastalmente" il reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perchè, l'articolo 5 del [D.M. 213 del 2007](#) contiene un espresso riferimento all'intero articolo 86 del TUIR, (fra le quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione per mezzo di comportamento *concludente* – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di

carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l'opzione e le modalità di determinazione del reddito d'impresa applicando i criteri catastali

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010](#), con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 \(in "Finanza & Fisco" n. 40/2007, pag. 3421\)](#)

Opzione per il consolidato fiscale: rinnovo automatico al termine del triennio. Regime patent box equiparato nei gruppi

È stato firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il [decreto](#) di revisione del [D.M. 9 giugno 2004](#) recante le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir. La revisione si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dall'articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del [decreto legge n. 193/2016](#) che ha statuito che l'opzione, al termine del triennio di validità, **si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio**, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Il decreto è in corso di pubblicazione nella G.U.

Il decreto **sostituisce ed abroga** il [decreto del Ministro](#)

[dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004](#), recante: «*Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi*» emanato in attuazione dell'articolo 129 del citato testo unico.

Si riporta la relazione illustrativa e tecnica

Il presente [decreto](#) reca la revisione delle disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.

La predisposizione dello schema di decreto si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate, al regime di tassazione dianzi richiamato, dall'articolo 7-*quater*, comma 27, lettere c), d) ed e), del [decreto legge n. 193/2016](#), che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha statuito che l'opzione, **al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio**, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Lo stesso articolo 7-*quater*, al comma 28, rinviava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adeguamento delle disposizioni del [DM 9 giugno 2004](#) di attuazione del consolidato fiscale alla nuova disciplina in materia di rinnovo e revoca dell'opzione.

Le presenti misure di attuazione del suddetto disposto normativo non generano effetti finanziari, dato il tenore meramente ricognitivo del decreto, coerentemente anche con le valutazioni della norma originaria.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione inserita nell'articolo 6, comma 2, del decreto, rappresenta una **norma di natura interpretativa**, atta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b), del

D.M. 28 novembre 2017 in materia di ***Patent Box***. In particolare, la norma interpretativa **è diretta ad equiparare** le modalità di calcolo del *nexus ratio* dei soggetti perfettamente integrati all'interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014. In sostanza, si equipara, ai fini del *Patent Box*, il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, **di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale** e l'unico soggetto giuridico che svolge l'attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio. Va considerato, infatti, che un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una *holding* con il ruolo di IP company, proprietaria, cioè, del portafoglio dei beni immateriali del gruppo e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che, come tali, aderiscono al *patent box*) – è strutturato, ai fini di quel beneficio, in modo analogo all'ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti ad un gruppo sia direttamente proprietaria dell'intangibile e lo utilizzi direttamente.

[Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2018](#), recante: «Revisione delle disposizioni attuative del regime di tassazione del consolidato nazionale – articoli da 117 a 128 del TUIR», in corso di pubblicazione nella G.U.

Documentazione

[Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto "internazionalizzazione" e ulteriori chiarimenti sul "controllo rilevante" e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante](#)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. “Decreto internazionalizzazione” – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante – Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 -Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 06/11/2015»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02/08/2004»

Patent Box: approvate le disposizioni di dettaglio per la revisione del regime

opzionale prevista dal D.L. 50/2017



E' stato firmato il [decreto](#) di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cd. *Patent Box*.

Il provvedimento, che sostituisce il [decreto interministeriale 30 luglio 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 17/2015, pag. 1226\)](#), è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Ocse e prevede **l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.**

Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, **che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.**

Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d'informazioni con i Paesi terzi membri dell'*Inclusive Framework on Beps* con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Come spiega la relazione illustrativa del [nuovo decreto](#) sono state adottate disposizioni di revisione del [decreto 30 luglio](#)

[2015, \(in "Finanza & Fisco" n. 17/2015, pag. 1226\)](#) recante la disciplina attuativa del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (cd. *Patent box*), coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina in questione dal [D.L. n. 50/2017](#).

"In particolare, ha recepito i seguenti punti introdotti con il richiamato [art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1088\)](#):

- **eliminazione dei marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili**, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione del beneficio;
- introduzione di **disposizioni di coordinamento** per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (cd. *grandfathering*) per i marchi d'impresa;
- individuazione delle modalità per l'effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzione esercitate per i marchi d'impresa".

[Link al testo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2017](#), recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018

[Relazione illustrativa del decreto di revisione del regime opzionale cd. Patent Box](#)

Documentazione

Legislazione

[Provvedimento 27 giugno 2016 – pdf](#) – Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 (*Link sito web: <http://www.agenziaentrate.gov.it>*)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016](#) – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 ... 1 REGIME DI ESCLUSIONE PARZIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Accordi preventivi Patent box: più tempo per l'invio della documentazione ...

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015](#) – Disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali ai sensi dell'articolo 1, commi ... 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura ...

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015:](#) *«Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”»*

[“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l'opzione del regime fiscale agevolato](#)

[Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015](#)

[Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015](#)

Prassi

[RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28 E del 9 marzo](#)

[2017](#) – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright ... OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da ...

[RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81 E del 27 settembre 2016](#) – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello .. OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ...

[Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell'accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016:](#) «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

[Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling](#)

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015](#)

[Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione. Focus su perdite e procedura di ruling](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:](#) «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Commenti

["Patent box" ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi](#)

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: breve analisi normativa in attesa delle disposizioni attuative

I commi da 17 a 23 della Legge di bilancio 2017, modificati

nel corso dell'approvazione definitiva, intervengono sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori in contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa. Il nuovo regime costituirà, dal 2017, il "naturale" sistema contabile e per determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l'accesso alla "semplificata", ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria (vincolante per il periodo nel quale è esercitata e per i due successivi). Sotto il profilo soggettivo tale disposizione non ha carattere innovativo e pertanto i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata sono da individuare nelle imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, nelle società di persone e assimilate e negli enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali collaterali.

Come riferisce la relazione tecnica alla nuova disciplina sono potenzialmente interessate oltre...

Legge di bilancio 2017. Il testo dell'atto camera n. 4127

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del

2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati.

Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali

Confermata la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d'affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d'affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro.

Novità fiscali 2016: le risposte della Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Bonus “casa” e ristrutturazioni edilizie, regime per i contribuenti minimi, nuova disciplina del patent box, piccola proprietà contadina, leasing abitativo, maxiammortamenti, detrazioni irpef, riforma del contenzioso e della riscossione e, naturalmente, la dichiarazione precompilata e la certificazione unica. Questi i principali argomenti cui sono diretti i chiarimenti raccolti nella Circolare 12/E, del 8 aprile 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna e raccoglie le numerose risposte già fornite in precedenza alla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore

Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito agevolabile e oggetto

dell'accordo preventivo. In una circolare le risposte ai quesiti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal D.L. n. 3/2015 e dall'articolo 1, comma 148 della Legge di Stabilità 2016. Nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, redatta in collaborazione con il Mise, l'Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell'agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l'oggetto dell'accordo preventivo.

Accordi preventivi Patent box: più tempo per l'invio della documentazione

I contribuenti che hanno presentato istanza di accordo preventivo per il patent box dal 1° dicembre 2015 e fino al prossimo 31 marzo 2016 hanno più tempo per inviare la documentazione.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 infatti, le Entrate stabiliscono che il termine entro cui inviare i documenti passa da 120 a 150 giorni dalla presentazione della richiesta.

Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell'istanza

La legge n. 208 del 2015 ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa ai fini contributivi, la lettera d) del comma 111 dell'articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato INPS delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale con "minimale", l'applicazione di una riduzione

pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016.

Patent box, chiarimenti sulle istanze per l'accesso alla procedura di accordo preventivo

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali (art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014 in "Finanza & Fisco" n. 17/2015, pag. 1226).

Le istanze di patent box possono essere presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate direttamente all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r l'istanza si considera presentata alla data di spedizione della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.

L'Agenzia precisa, inoltre, che l'istanza può essere inoltrata, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali.

Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni fuori da Unico

Trovano spazio in un unico modello le comunicazioni per i quattro regimi di: tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP. Con il provvedimento del 17 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate, infatti, approva il modello di comunicazioni per questi quattro regimi, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, da utilizzare in determinate ipotesi come per esempio quella legata alle variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax. Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il software "Regimi opzionali" disponibile sul sito delle Entrate.

Patent box: diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Parte il Patent box, l'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali come opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2004). L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato un provvedimento, prot. n. 2015/154278, che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n. 36/E del 1° dicembre 2015), che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Patent box: disponibile il Software di compilazione della comunicazione per esercizio dell'opzione per la

tassazione agevolata

Online il Software di compilazione della comunicazione per esercizio dell'opzione per la tassazione agevolata (patent box) dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Forfait 2016. Come cambia il regime fiscale agevolato per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Il disegno di legge, (A.S. 2111) all'articolo 8 al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.

Patent box: approvato il modello per l'opzione

Online il modello per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (patent box). Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia, firmato oggi, è stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. La pubblicazione del modello segue il decreto del Ministro dello sviluppo economico dello scorso luglio, di attuazione delle nuove misure introdotte dalla Legge di stabilità (L. n. 190/2014).

“Patent box”: il decreto ufficialmente pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015

Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Si dà avviso dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione "normativa – decreti interministeriali", del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2015.